

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ACME S.R.L.



80ZTZV

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VERONA (VR) STRADA LE GRAZIE 15 CAP 37134
Indirizzo PEC	acme@pec.personalgenomics.it
Numero REA	VR - 385341
Codice fiscale	12345678901
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 13/04/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 06/04/2011
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: 1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PREVALENTE, SEBBENE NON ESCLUSIVO, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE E DELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE. IN ... ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Poteri da statuto	1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO ...
Altri riferimenti statutari	Dichiarazione start up

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12345678901 del Registro delle Imprese di VERONA Data iscrizione: 13/04/2011
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 13/04/2011 Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA il 11/02/2013
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 06/04/2011
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2075
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2011 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
forme amministrative	consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PREVALENTE, SEBBENE NON ESCLUSIVO, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE E DELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE. IN QUESTO AMBITO LA SOCIETA' INTENDE SVILUPPARE E COMMERCIALIZZARE PRODOTTI DERIVANTI DALLA GENOMICA E DALLA BIOLOGIA MOLECOLARE, ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA MESSA A PUNTO DI METODICHE BASATE SU PIATTAFORME TECNOLOGICHE INNOVATIVE. PRINCIPALMENTE LE ATTIVITA' RIGUARDERANNO; - LO SVILUPPO, VALIDAZIONE E VENDITA DI METODICHE ANALITICHE IN CAMPO MEDICALE, BIOLOGICO E INDUSTRIALE UTILIZZANDO TECNOLOGIE BASATE SULL ANALISI DEGLI ACIDI NUCLEICI E DELLE PROTEINE; - ATTIVITA' DI ANALISI MOLECOLARI DI LABORATORIO CONTO TERZI IN CAMPO MEDICALE, BIOLOGICO E INDUSTRIALE; - SVILUPPO, PRODUZIONE E VENDITA DI KIT DIAGNOSTICI IN CAMPO MEDICALE, BIOLOGICO E INDUSTRIALE; - PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE CONNESSI ALLE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE INDICATE; - SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO BIOTECNOLOGICO E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE IN AMBITO PRODUTTIVO ATTIVANDO COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN CAMPO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. 2. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA SIA ALL ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON SIANO SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A QUELLE CHE COSTITUISCONO L OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI, CON ECCEZIONE DELL'ISCRIZIONE AL RUOLO DEGLI AGENTI DI COMMERCIO.

Poteri

poteri da statuto

ARTICOLO 15 - POTERI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO AI SOCI. 2. L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IL COMITATO ESECUTIVO OVVERO L AMMINISTRATORE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RISULTERANNO DALLA DELEGA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE LIMITAZIONI E LE MODALITA' INDICATE DALLA DELEGA STESSA. 3. L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. 4. L'ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI FINANZIATORI NON ISTITUZIONALI ESTRANEI ALLA COMPAGINE SOCIALE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI SONO RISERVATE, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2479 COD. CIV., ALLA DECISIONE DEI SOCI, CON QUALSIASI PROCEDURA, ASSEMBLEARE OD EXTRA ASSEMBLEARE, ESSA ABBA LUOGO, CON LA MAGGIORANZA DELIBERATIVA PREVISTA NEL PENULTIMO COMMA DELL'ART. 10. ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 1. GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. 2. IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' AL PRESIDENTE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICEPRESIDENTE. 3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' CONFERIRE PARTE DEI SUOI POTERI A PROCURATORI ALL'UOVO NOMINATI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

VEDI ART. 21 STATUTO SOCIALE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

start-up iscrizione alla sezione speciale

AVVIO START-UP INNOVATIVA (DAL 01/01/2013)

start-up dichiarazione aggiornamento informazioni (dl 179/12 art.25 c.14)

AGGIORNAMENTO IN DATA 31/12/2014 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA. SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-04-2011

ALLEGATO "A" AL N. 7637 DI REP. E N. 5835 RACC.

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**ACME S.R.L.**", con facoltà di far uso della ulteriore denominazione "*spin off dell'Università degli Studi di Verona*" in conformità dei commi 6) dell'art. 12 del Regolamento spin off dell'Università di Verona

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Verona (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto prevalente, sebbene non esclusivo, lo svolgimento di attività nel settore delle biotecnologie e della diagnostica molecolare. In questo ambito la società intende sviluppare e commercializzare prodotti derivanti dalla genomica e dalla biologia molecolare, attraverso lo sviluppo e la messa a punto di metodiche basate su piattaforme tecnologiche innovative. Principalmente le attività riguarderanno;

- lo sviluppo, validazione e vendita di metodiche analitiche in campo medicale, biologico e industriale utilizzando tecnologie basate sull'analisi degli acidi nucleici e delle proteine;
- attività di analisi molecolari di laboratorio conto terzi in campo medicale, biologico e industriale;
- sviluppo, produzione e vendita di kit diagnostici in campo medicale, biologico e industriale;
- progettazione e sviluppo di sistemi software e hardware connessi alle attività precedentemente indicate;
- sviluppo della ricerca scientifica in ambito biotecnologico e trasferimento delle conoscenze in ambito produttivo attivando collaborazioni con università ed enti pubblici o privati in campo nazionale ed internazionale.

2. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre so-

Statuto aggiornato al 11-04-2011

cietà od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non siano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. È espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali, con eccezione dell'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio.

Articolo 4 - Divieto di concorrenza

1. Ai soci o collaboratori della società appartenenti all'elenco di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento Spin off dell'Università di Verona è fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza o di ricerca per conto terzi, svolta dalla struttura accademica di ricerca cui essi afferiscono, o di rivelare cognizioni segrete o riservate attinenti a tali attività, sempre che l'attività non si inquadri in specifici accordi di collaborazione tra la struttura di ricerca e la società.

Articolo 5 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Capitale ed operazioni sul capitale

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 30.000 (trentamila).
2. Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.
3. I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche in denaro o con altri beni o prestazioni, nel rispetto degli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

Articolo 7 - Finanziamento soci

1. I soci potranno eseguire, previa richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi.
2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme costituiranno una riserva del patrimonio netto e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481-ter Cod. Civ. e ciò previa decisione dei soci a norma degli artt. 10 e ss. del presente Statuto.
3. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia con decisione dei soci assunta ai sensi del successivo articolo 10 e dell'art. 2483 Cod. Civ.

Articolo 8 - Recapiti e comunicazioni

Statuto aggiornato al 11-04-2011

1. Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese.

2. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel registro delle imprese.

3. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

4. Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni ed ingresso di nuovi soci

1. La partecipazione del socio è trasferibile per atto tra vivi salvo il motivato gradimento del soggetto acquirente da parte dell'organo amministrativo della Società espresso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio alienante con la quale comunica il proposito di cedere ed il nome dell'acquirente.

2. L'organo amministrativo dovrà vagliare se le qualità soggettive del nuovo socio siano funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale e non siano atte a pregiudicare, in qualsivoglia forma, il collegamento e l'interrelazione tra la società, l'Università di Verona, i soci di estrazione accademica (v. art. 2, comma 1, del regolamento spin off dell'Università di Verona) o i compiti da questi svolti nella società. In sede di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione dovranno essere osservati i medesimi criteri nei confronti dei terzi sottoscrittori delle nuove quote.

3. Gli adempimenti di cui al capoverso che precede avranno luogo qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione di cui ai capoversi terzo e seguenti del presente articolo.

4. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre la vendita, a puro titolo di esemplificazione, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

5. Ai fini del presente articolo si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il registro delle imprese.

6. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di raccomandata a.r. agli altri soci; l'offerta dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della

Statuto aggiornato al 11-04-2011

cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Ogni socio interessato all'acquisto, dovrà far pervenire al socio cedente, la dichiarazione di esercizio della prelazione a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il socio acquirente avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta.

8. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, questo spetterà loro in proporzione alle partecipazioni possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di ciò la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta. La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

10. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo dove ha sede legale la società, su istanza della parte più diligente.

11. Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

12. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione e non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Statuto aggiornato al 11-04-2011

13. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti sociali e potrà essere escluso ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

14. La cessione della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette modalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

15. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

16. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 10 bis - Decisioni dei soci

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 Cod. civ.;
- i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. Colui che riveste la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che giustifichi la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il registro delle imprese ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi (o i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466,

Statuto aggiornato al 11-04-2011

comma quinto, Cod. Civ.) e i soci titolari di partecipazioni

per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Si precisa che costoro nel caso in cui, ai fini dell'adozione della decisione dei soci, si utilizzi il metodo assembleare, potranno intervenire in assemblea ma non potranno esercitare il diritto di voto.

3. La procedura di decisione dei soci in sede extra-assembleare può svolgersi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

a) *Consultazione scritta*

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato dall'organo amministrativo o da due o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con cui si propone a tutti i soci una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

Ai fini del computo del *quorum* deliberativo le decisioni devono pervenire alla sede sociale non oltre il ventesimo giorno dalla data di invio della documentazione da parte dell'organo amministrativo. Se spedite con mezzo postale raccomandato o celere si farà riferimento alla data del timbro postale di spedizione.

La data della decisione è quella in cui perverrà presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla data di invio della documentazione.

b) *Consenso espresso per iscritto*

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso su un testo di decisione proposto dall'organo amministrativo o da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", con le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 11, le decisioni dei soci sono approvate con il voto favorevole di tanti soci le cui partecipazioni rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale aventi diritto di voto.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-

Statuto aggiornato al 11-04-2011

lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 11 - L'Assemblea

1. Le decisioni dei soci relative alle materie indicate al precedente articolo 10 debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
2. Dovranno essere sempre adottate con metodo assembleare le decisioni di cui alle lettere e), f) e g) di cui all'articolo che precede.
3. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso consegnato a mano o spedito a mezzo lettera raccomandata a.r., o spedito a mezzo posta elettronica con a.r. ai soci e ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'assemblea può essere convocata in ogni luogo, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.
6. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.
7. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.
8. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da soggetto non socio. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.
9. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza, designa il proprio presidente a maggioranza. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.
10. Tutte le delibere assembleari, incluse quelle previste nelle lettere e), f) e g) dell'articolo 10, sono regolarmente adottate se espresse con il voto favorevole di tanti soci le

Statuto aggiornato al 11-04-2011

ACME S.R.L. Codice fiscale:
12345678901

cui partecipazioni rappresentino i due terzi 2/3 (due terzi)
del capitale sociale avente diritto di voto.

11. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Amministrazione

1. La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette).

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

3. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non potranno essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile fatta eccezione per quanto previsto nell'art. 4.

4. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 13 - Nomina e sostituzione degli amministratori

1. Gli amministratori durano in carica 5 (cinque) anni o per il tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

2. Alla revoca o dimissioni si applicano le norme del Cod. Civ.

3. E' ammessa la rieleggibilità.

Articolo 14 - Decisioni degli amministratori

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, e le decisioni dello stesso sono adottate collegialmente.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso consegnato a mano o spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (come la posta elettronica cer-

Statuto aggiornato al 11-04-2011

tificata), agli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica, da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

- si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

3. Il consiglio nomina, di volta in volta un segretario anche estraneo.

4. Le deliberazioni del consiglio sono regolarmente adottate con il voto favorevole 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le decisioni del consiglio di amministrazione, adottate ai sensi del precedente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

6. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono prese, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, dando atto nei relativi verbali che il presidente della riunione ha accertato l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento delle riunioni, con discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

2. L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate dalla delega stessa.

3. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4. L'accettazione di finanziamenti da parte di finanziatori non istituzionali estranei alla compagine sociale e l'autorizzazione alla sottoscrizione delle relative condizioni sono riservate, ai sensi del primo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., alla decisione dei soci, con qualsiasi procedura, assembleare

Statuto aggiornato al 11-04-2011

od extra assembleare, essa abbia luogo, con la maggioranza deliberativa prevista nel penultimo comma dell'art. 10.

Articolo 16 - Rappresentanza della società

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
2. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente.
3. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17 - Compensi agli amministratori

1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina con apposita decisione.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
3. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Articolo 18 - Organo di controllo

1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, possono nominare il Collegio Sindacale.
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Cod. Civ.
3. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss.).
4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis Cod. Civ.
Ad esso, inoltre, può essere demandata anche la revisione legale qualora non sussistano a carico della società ed ai sensi dell'art. 2409-bis del Cod. Civ., gli obblighi di affidare tale incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ.
5. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci

Statuto aggiornato al 11-04-2011

all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Articolo 19 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti agli articoli 6, 22, il diritto di recesso compete ai soci che:

- non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.

5. Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento della dichiarazione di recesso.

6. In caso di disaccordo sul valore attribuito dagli amministratori, la determinazione sarà effettuata tramite una rela-

Statuto aggiornato al 11-04-2011

zione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

7. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione fatta dal medesimo alla società.

8. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve senza indugio offrire a tutti i soci o al terzo concordemente individuato, in opzione l'acquisto della partecipazione del recedente.

L'opzione viene esercitata da più di un socio, la quota dell'escluso verrà frazionata e assegnata agli optanti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di un terzo da essi individuato non abbia luogo, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

9. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 Cod. Civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 20 - Esclusione del socio

1. Sono previste le seguenti ipotesi di esclusione del socio:

- a) dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- b) l'aver tenuto, il qualità di socio amministratore, comportamenti integranti una situazione di perdurante o reiterato conflitto di interessi con la società in violazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 2475-ter Cod. Civ.;
- c) l'aver commesso reati aventi come diretta conseguenza un danno patrimoniale per la società;
- d) l'aver intenzionalmente cagionato, con comportamenti incompatibili con la qualità di socio o con la divulgazione di notizie false o screditanti, un sensibile pregiudizio alla reputazione commerciale od al profilo etico della società e, in generale, aver intenzionalmente agito ai danni della società ai sensi dell'ultima parte del secondo capoverso dell'art. 2475-ter;
- e) acquisto della partecipazione sociale in violazione delle clausole statutarie che prevedono limitazioni alla circolazione delle partecipazioni.

2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale

Statuto aggiornato al 11-04-2011

competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

3. Per l'acquisto da parte degli altri soci o di un terzo della quota dell'escluso e per i criteri di determinazione del valore della stessa si applicano i commi da 4) a 9) dell'art. 19. Al prezzo di acquisto così determinato non verrà tuttavia imputato l'eventuale valore di avviamento positivo - riferito alla data di esercizio dell'opzione.

Articolo 21 - Esercizi sociali, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio di esercizio rispettando le vigenti norme di legge.

3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

4. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota spettante alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

5. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter del Cod. Civ.;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Cod. Civ.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge;
- per la fattispecie previste dall'ultimo comma dell'art. 24.

2. Verificandosi una delle cause di scioglimento, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone compiti e poteri.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Cod.

Statuto aggiornato al 11-04-2011

Civ.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise, da un arbitro estraneo alla società designato su accordo delle parti, o, in difetto di accordo, nominato dal presidente del tribunale ove ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

2. L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

3. Salvo diversa decisione del collegio arbitrale, il costo dell'arbitrato è a carico di parte soccombente.

4. Le parti, purché in accordo tra loro, possono esperire preventivamente un tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle in materia di società per azioni. La società risulta inoltre disciplinata, finché la stessa avrà la sede principale o una sede secondaria presso una o più strutture di ricerca dell'Università di Verona, anche dal Regolamento spin off dell'Università di Verona, decreto rettorale n. 2537 del 24 giugno 2008, prot. n. 25869.

3. Decorso il termine perentorio di un anno dal venire meno di taluno dei requisiti di cui agli artt. 11 del d.m. 8 agosto 2000 n. 593 o dal recesso o dal collocamento in aspettativa o dalla cessazione definitiva dal servizio della maggioranza dei soci di cui alle lettere a-d) del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento spin off dell'Università di Verona senza che essi siano stati sostituiti da altri soggetti appartenenti alle medesime categorie, la convenzione di cui all'art. 8 del citato Regolamento si intende risolta di diritto (fatta eccezione per le eventuali clausole contenenti gli accordi di trasferimento di tecnologia di cui al comma 5 dell'art. 12 dello stesso); il comando o distacco temporaneo alla Società del docente o ricercatore dipendente dall'Università non configura peraltro una fattispecie di modifica del suo status.

4. Entro e non oltre il termine suindicato la società dovrà dotarsi di un'organizzazione autonoma, trasferendo tutte le

Statuto aggiornato al 11-04-2011

attività e i mezzi propri al di fuori dei locali e degli spazi dell'Ateneo e cessando l'uso dei marchi e della denominazione di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 12 del citato Regolamento e di cui all'art. 1 del presente Statuto; ove ciò non avvenga, s'intende verificata una causa di scioglimento della Società.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to XXXXXXXX

F.to XXXXXXXX

F.to XXXXXXXX

F.to XXXXXXXX

F.to XXXXXXXX

F.to XXXXXXXX Notaio Impronta del
Sigillo.